

5 sessione

# WEBINAR MSNA

**ACCOGLIENZA , PROTEZIONE E TUTELA  
DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

*quinta sessione*  
**APPROFONDIMENTI E QUESITI**



**Servizio Centrale**  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



**MINISTERO  
DELL'INTERNO**

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

ATTORI ISTITUZIONALI A CONFRONTO

**ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

## DEFINIZIONE DI MSNA

Minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato **si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea** che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti  
in materia di protezione dei minori  
a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana  
o dell'Unione europea



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

# *Identificazione e accertamento dell'età*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

### Identificazione dei minori stranieri non accompagnati (art 5)

- Con le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017, si stabilisce che le operazioni di identificazione del minore devono essere svolte sulla base di una procedura unica sull'intero territorio nazionale disciplinata dalla legge (art. 19-bis, D.Lgs. 142 del 2015).
- In ogni caso, i minori possono restare nelle strutture di prima accoglienza non oltre trenta giorni (il termine originario era di sessanta, poi ulteriormente ridotto dalla L. 47/2017). All'interno delle strutture è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, accompagnato da un mediatore culturale.

Nel caso in cui dovessero sussistere dubbi circa l'età dichiarata, questa è accertata attraverso **un documento anagrafico**, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari (tale ipotesi non è contemplabile se il minore abbia intenzione o abbia già formalizzato la domanda di protezione internazionale)



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

### Identificazione dei minori stranieri non accompagnati (art. 5)

- La corretta identificazione come minore di ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni **costituisce il presupposto perché possano essere applicate le misure di protezione** e di assistenza previste dalla normativa attuale quale l'essere accolti in strutture loro dedicate, avere diritto ad un tutore, non essere espulsi, non poter essere accolti in centri di trattenimento.
- qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertabile preliminarmente attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico consolari (intervento non richiesto quando il MSNA abbia espresso l'intenzione di manifestare richiesta di protezione internazionale, oppure se a seguito di tale intervento possono derivare pericoli di persecuzione, oppure quando lo stesso minore abbia dichiarato di non voler avvalersene.
- **Accertamento dell'identità dello straniero è svolta dall'Autorità di pubblica sicurezza (cfr. art 19 bis co.3 primo periodo, d.lgs 18 agosto 2015 n.142)**



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Se permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami **socio-sanitari volti all'accertamento della stessa**.

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un **approccio multidisciplinare** da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona.

•Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona (art 5 l.47/2017).



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Approccio olistico: **precedenti**

- Protocollo Ascone del 25\02\2009 disciplinando le modalità dell'accertamento dell'età dei MNSA si definiva un approccio multi dimensionale nella determinazione dell'età, Protocollo che aveva riscontrato parere positivo del Consiglio superiore del Ministero Sanità
- Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati approvato dalla Conferenza delle Regioni nel 2016, ma non passato in conferenza unificata, che aveva già definito i principi poi riaffermati nella legge 47\2017



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## MSNA richiedente protezione internazionale: Accertamento medico ex art. 19 d.lgs 25/2008

In merito alla **procedura della domanda di protezione internazionale** per i minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione, la norma dispone quanto segue :

- Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, **essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico - sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età.**
- Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età' si applicano le disposizioni del presente articolo.
- Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda.
- Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce **motivo di impedimento all'accoglimento della domanda**, ne' all'adozione della decisione.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa **si presume ad ogni effetto di legge** (art 5 comma 8 1.47\2017).

- Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento
- Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

# *Permesso di soggiorno*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## PERMESSO DI SOGGIORNO

**MSNA hanno diritto di restare in Italia**

- I minori stranieri **non** possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi (art. 19 TUI)
- I minori non possono essere respinti (art 10 l.47\2017)



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## PERMESSO DI SOGGIORNO

La legge 47 all'art 10 dispone che nelle ipotesi nelle quali la legge disponga il divieto di respingimento o di espulsione il Questore rilascia il **permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari**.

- Nel caso di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale il MSNA sarà titolare di un permesso di soggiorno per **richiesta protezione internazionale**
- **dpr 394\1999 art.28 – regolamento di attuazione del TUI**  
Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni, di ottenere un **permesso di soggiorno per minore età**
- **Circolare della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del 24/03/2017**

Il questore rilascia il permesso di soggiorno per minore età, su richiesta dello stesso minore direttamente oppure attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, o dal tutore. La mancata esibizione del passaporto o altro documento equipollente non può costituire motivo di rigetto del titolo di soggiorno



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per **minore età** è rilasciato, su richiesta dello stesso minore o attraverso la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'art 346 cc ed è valido sino al compimento della maggiore età

Tale permesso di soggiorno è rilasciato in formato cartaceo, con validità nazionale con la validità di un anno, rinnovabile.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## PERMESSO DI SOGGIORNO

Il questore rilascia il **permesso di soggiorno per motivi familiari**:

- per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente,
- per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto **alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.**
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rinnovato fino al raggiungimento della maggiore età, dà la possibilità di svolgimento di attività di studio e di lavoro.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## PERMESSO DI SOGGIORNO

- Qualora sia adottato un provvedimento di affidamento o di tutela da parte della AG competente, al MSNA è rilasciato un **permesso di soggiorno per affidamento**, sostitutivo di quello per minore età. Tale permesso di soggiorno è prodotto in formato elettronico; biennale, rinnovabile, valido ai fini della libera circolazione nello Spazio Comune, qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità ( circolare del ministero Interno, n. 400 del 2017)
- Mentre al minore straniero affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano è rilasciato un permesso di soggiorno per famiglia ( come esplicitato dalla circolare del ministero dell'Interno n. 400/2017)



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## PERMESSO DI SOGGIORNO

**Conversione del permesso di soggiorno**

- Ai minori stranieri non accompagnati, una volta raggiunta la maggiore età, può essere concesso il permesso di soggiorno ( sempre che non sia stata attivata la procedura di rimpatrio assistito) – art. 32 comma 1 bis D.Lgs 286\1998
- Il permesso di soggiorno **è convertibile** nelle tipologie previste dalla legge ovvero studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato, lavoro autonomo, cure mediche



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## PERMESSO DI SOGGIORNO

All'interno della sentenza del **Consiglio di Stato**, si legge che *il testo ex art. 32 tui, non ha previsto per i minori affidati la necessità della frequenza per almeno due anni del progetto di integrazione sociale e civile e la correlata permanenza in Italia per almeno tre anni, di cui al comma 1 bis, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ma solo il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (poi sostituito dal parere del Ministero del lavoro).*

*La giurisprudenza della Sezione (sentenze 19 maggio 2015, n. 2537; 13 maggio 2015, n. 2402; 15 ottobre 2014, n. 5144; 17 gennaio 2013, n. 269) ha inteso tali ulteriori modifiche dell'art. 32, t.u. n. 286 del 1998 come norme di interpretazione autentica della normativa preesistente, con la conseguenza che sono applicabili, oltre che per il futuro, a tutte le situazioni ancora in corso di minori affidati o sottoposti a tutela.*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

# *Affidamento e tutela*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

Quando la famiglia biologica non è in grado di provvedere alla crescita ed educazione del figlio minore, questi può essere **affidato** ad altri parenti, a soggetti esterni alla famiglia o a comunità familiari. Si tratta di misure di sostegno per i genitori in difficoltà che non riescano temporaneamente a dare cura e assistenza morale e materiale ai propri figli. In caso di presenza di parenti entro il quarto grado, che prestino al minore l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire, la legge, in mancanza del presupposto dell'abbandono, non esige la dichiarazione dello stato di adottabilità (artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983)

### **Affidamento residenziale a parenti entro il quarto grado**

Esso può attuarsi in casi di gravi difficoltà nella cura e dell'educazione da parte del nucleo familiare d'origine oppure per improvvise situazioni di emergenza (irreperibilità dei genitori). Il minore viene affidato a **parenti entro il quarto grado** (coppie o singole persone).



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

**Si applicano ai MSNA le norme riguardanti:**

- il collocamento in **luogo sicuro** del minore che si trovi in stato di abbandono in tal senso la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita, come per i minori italiani, all'Ente Locale (in genere il Comune);
- l'**affidamento** del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità ( ai sensi della legge 184\83 e ss.);
- l'apertura della **tutela** per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

## Riferimenti normativi

[Legge 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”](#)

[Legge 28 marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184”](#)

[Legge 19 ottobre 2015 n. 173 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184”](#)

**Legge 47 /2017**

**Affidamento familiare**

Gli enti locali potranno promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari, allo scopo di favorire l'**affidamento familiare** dei minori, in via prioritaria rispetto al **ricovero in una struttura di accoglienza**.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

### APERTURA DELLA TUTELA

Secondo quanto dispone  
l'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015,  
**l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione**  
della presenza di un minore non accompagnato  
al Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i minorenni e **al Tribunale per i minorenni**  
per  
**«l'apertura della tutela e la nomina del tutore**  
*ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile*  
*e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice,*  
*in quanto compatibili»*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

## FUNZIONI DEL TUTORE SECONDO IL CODICE CIVILE

Le funzioni del tutore sono previste  
all' art. 357 c.c.,  
secondo il quale

***il Tutore ha la cura della persona del minore.  
Lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni***  
(anche per mezzo di azioni legali od operazioni patrimoniali)



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

### TUTORE VOLONTARIO

La L. 47/2017 all'Art. 11  
Istituisce la figura del tutore volontario  
stabilendo che

*“presso ogni tribunale per i minorenni  
è istituito un elenco dei tutori volontari,  
a cui possono essere iscritti i privati cittadini,  
selezionati e adeguatamente formati...  
disponibili ad assumere la tutela  
di un minore straniero non accompagnato o di più minori,  
quando la tutela riguarda fratelli o sorelle”*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

## ARTICOLO 11 LEGGE 47/2017 ELENCO DEI TUTORI VOLONTARI

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore: istituzione **elenco dei tutori volontari presso ogni tribunale per i minorenni**

**massimo 3 minori** stranieri non accompagnati, salvo specifiche e rilevanti ragioni, per tutore volontario (modifica ex. art. 2, co. 3 d.lgs. 220/2017)

privati cittadini, **selezionati e adeguatamente formati**, da parte dei garanti regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza

dove non è stato nominato il garante, tali funzioni vengono temporaneamente esercitate dall'ufficio dell'**Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**

l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza **monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo** (modif. ex. art. 2, co. 3 d.lgs. 220/2017)



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

## ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL TUTORE

L'art 19 d.lgs 142/2015  
come modificato D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220  
dispone che:

Il provvedimento di nomina del tutore  
e gli altri provvedimenti relativi alla tutela  
**sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni  
o da un giudice da lui delegato.**

Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio  
a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.  
Del collegio non può far parte il giudice  
che ha emesso il provvedimento reclamato



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

## AUTORITÀ GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - AGIA

Ai sensi dell'art. 11, l. 47/2017,  
come modificato dal d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220,  
l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza  
è tenuta a **monitorare** lo stato di attuazione delle disposizioni  
di cui alla suddetta norma.

A tal fine,  
i Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  
collaborano presentando, con cadenza bimestrale,  
una **relazione sulle attività realizzate**.

Tale disciplina si rinviene nelle linee guida elaborate dall'AGIA,  
cui rinviano i protocolli di intesa  
sottoscritti con i presidenti dei Tribunali per i minorenni



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

## DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO

La L. 47/2017 rinvia  
al Libro primo, Titolo X, Capo I, del codice civile, art 357 c.c.  
per all'esercizio delle funzioni di  
**cura, rappresentanza** della persona del minore e **amministrazione** dei beni,  
ove questi siano presenti,  
e obbliga  
ad esercitarle nel rispetto dell'obbligo di diligenza (art. 382),  
nonché secondo le linee guida,  
**in conformità al suo superiore interesse,**  
il quale a sua volta richiede  
azioni informate ai principi di **indipendenza e imparzialità, qualità e**  
**appropriatezza, trasparenza e responsabilità**



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

## DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO

- La nomina del tutore avviene da parte del **Tribunale per i minorenni** (*art. 19 d.lgs. 142/2015 così come modificato dal d.lgs. 220/2017*)
- Il tutore volontario sia chiamato, *ai sensi dell'art. 19-bis d.lgs. 142/2015*, ad essere presente, se già nominato, unitamente al mediatore culturale, nelle procedure di accertamento dell'identità del minore, garantendo che queste si svolgano ai sensi di quanto disposto da tale disposizione
- **Conferma della volontà di protezione internazionale: Possibilità per il msna di presentare domanda di protezione internazionale in maniera autonoma**, tale domanda sarà confermata successivamente in Questura dal tutore o dal responsabile della struttura. (**art 18 l. 47\2017**)
- La tutela **cessa con il raggiungimento della maggiore età**
- L'ufficio tutelare è **gratuito** (*art. 379 c.c.*)



## AFFIDAMENTO E TUTELA

## DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO

Il tutore esercita le funzioni di cura e rappresentanza del minore nelle fasi della procedura di richiesta di protezione internazionale.

**Attenzione**

la conferma della richiesta di protezione internazionale può avvenire  
sia tramite il tutore nominato  
che attraverso il responsabile della struttura di accoglienza  
che esercita le funzioni di tutela

*ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni*

Il tutore **deve** essere presente in sede di colloquio davanti alla Commissione territoriale

•Art 19 d. lgs co 1

Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

## AFFIDAMENTO FAMILIARE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Conversione del permesso di soggiorno**

- Ai minori stranieri non accompagnati, una volta raggiunta la maggiore età, può essere concesso il permesso di soggiorno (sempre che non sia stata attivata la procedura di rimpatrio assistito) – art. 32 comma 1 bis D.Lgs 286\1998
- Il permesso di soggiorno è convertibile nelle tipologie previste dalla legge ovvero studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato, lavoro autonomo, cure mediche



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

## AFFIDAMENTO FAMILIARE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 28 marzo 2001, n. 149 : *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*

art 1 co 5

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato **senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore** e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento

art.2 co 1

Il minore **temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo**, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, **è affidato ad una famiglia**, preferibilmente con figli minori, **o ad una persona singola**, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno



## AFFIDAMENTO E TUTELA

### AFFIDAMENTO FAMILIARE

Pertanto anche il **MSNA** può beneficiare di **tutte le forme di affidamento familiare** previste dalla legge e sperimentate dagli Enti Locali, sia relativamente agli affidatari (famiglie o singoli, italiani o stranieri) sia alle tipologie di affidamento (residenziale, part-time, etc.).



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

## AFFIDAMENTO E TUTELA

## AFFIDAMENTO FAMILIARE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge 47/2017 all'art 7 prevede che :

*Gli enti locali possono promuovere  
la sensibilizzazione e la formazione di affidatari  
per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati,  
in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza*



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI

***GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE***



Servizio Centrale  
del Sistema di protezione  
per titolari di protezione internazionale e  
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**IFEL**  
Fondazione ANCI  
Fondazione ANCI